

Sent. n. 1312/10



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Collegio preposto ai fallimenti

riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:

- Dott.ssa Marilisa Rinaldi - Presidente e relatore
- Dott.ssa M. Letizia D'Orsi - Giudice
- Dott. Michele Cuoco - Giudice

SENT. n. 1312/10
R. n. 4481-08e
Rep. 1849/10

ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ di affari contenziosi anno 2009 avente ad oggetto istanza revocazione contro crediti ammessi (art. 102 l.f.)

TRA

Curatela Fallimento _____, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Russo, giusto mandato a margine del ricorso - attore -

E

Società Gestione Crediti _____, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Criscoli, come in atti - convenuto -

All'udienza del 3 marzo 2010, la causa è stata rimessa al Collegio con i termini di rito (60 giorni per comparsa conclusionale, più 20 giorni per replica).

Le conclusioni risultano dal verbale della suddetta udienza il cui contenuto, per questa parte, s'intende qui richiamato e trascritto.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Fatto e Diritto

Con ricorso ex art. 102 legge fallimentare, il curatore del fallimento chiedeva la revocazione del decreto del Giudice Delegato nella parte in cui ammetteva il credito della Banca per l'importo di euro 41.679,99; assumeva in proposito l'istante che:

1. a seguito di istanza di ammissione al passivo del fallimento vedeva accolta dichiarato con sentenza n. 7 del 2005, la Banca la sua domanda per euro 41.679,99, in via chirografaria;
2. successivamente al provvedimento di ammissione del credito, il Curatore conferiva - su autorizzazione del G.D. - incarico ad un esperto per procedere alla ricostruzione del rapporto di conto corrente intercorso tra il citato istituto di credito e la fallita che aveva formato oggetto di esame in sede di verifica dello stato passivo;
3. l'esperto evidenziava l'esistenza di un minor debito della fallita nei confronti della banca a seguito di applicazione di interessi anatocistici;
4. con il deposito dell'elaborato peritale, il Curatore sollecitava la Banca a ridurre l'importo della pretesa creditoria; la Banca replicava riferendo di non potere aderire alla richiesta avendo ottenuto l'ammissione del suo credito al passivo, in via definitiva.

Ciò premesso, il Curatore, con ricorso ex art. 102 legge fallimentare, citava in giudizio la Banca per sentir dichiarare la revocazione del decreto del giudice delegato che aveva ammesso al passivo il credito della convenuta, trattandosi di ammissione determinata da errore essenziale; conseguentemente, chiedeva la riduzione del credito ammesso al passivo del fallimento in via chirografaria per euro 24.447,88; la maggiore somma richiesta ed ammessa al passivo per euro 41.679,99 comprendeva interessi anatocistici

Costituitasi la Società Gestione Crediti excepiva la nullità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza; con vittoria di spese.

Sulle conclusioni, di cui al verbale di udienza del 3 marzo 2010, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 102 l.f., per emendare errori attinenti alla sussistenza del credito ovvero per correggere errori circa la determinazione del quantum di un credito ammesso è prevista la procedura della revocazione, promossa dal curatore o da qualunque creditore.

La procedura presuppone che gli errori discendano da vizio di percezione della realtà fattuale (non di giudizio) e tale vizio sia ricollegabile a falsità dolo, errore essenziale, ovvero ignoranza di documenti decisivi successivamente rinvenuti, prima ignorati.

Ritiene il Collegio che le ragioni, così come svolte dall'istante nell'atto introduttivo e nei successivi atti, poste a sostegno della domanda in esame non rientrano in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 102 l.f.

La revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto (art. 102 legge fall.) può essere pronunciata nel caso in cui l'errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del Giudice, che abbia avuto carattere determinante rispetto all'ammissione del credito contestato.

Esula da detta ipotesi un inesatto apprezzamento del materiale probatorio, ovvero un'errata valutazione giuridica di un fatto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9929 del 11/05/2005 - Rv. 581248).

Nel caso in esame parte attrice:

- non ha mai lamentato una falsa o errata dolosa rappresentazione del materiale probatorio posto al vaglio del Giudice e
- neppure ha provato - come era suo onere - che al momento dell'ammissione del credito, sono stati ignorati documenti decisivi, poi rinvenuti.

Il fatto nuovo è costituito dalla sola successiva relazione di consulenza, il cui deposito ha spinto la curatela ad agire giudizialmente, ma esula dalla nozione di *documento decisivo successivamente rinvenuto* la predetta relazione di consulenza.

I documenti, in senso stretto di cui all'art. 102 l.f., sono quelli destinati a rappresentare un accadimento, un evento, una verità storica e tali sono solo gli atti precostituiti che già esistono fuori e prima del giudizio.


La relazione tecnica redatta dall'esperto, pur costituendo una rappresentazione grafica, non è un documento nell'accezione sopra descritta, atteso il suo contenuto valutativo in ordine al significato dato al contenuto dei documenti già esistenti in atti.

In sostanza, nel caso in esame, è accaduto che il consulente tecnico, nominato dalla Curatela ha tratto dalla documentazione preesistente, esaminata e valutata dal Giudice in sede di verifica dello stato passivo un risultato economico diverso da quello tenuto presente ed utilizzato dal Giudice Delegato in sede di ammissione al passivo, senza che al Giudice Delegato fosse stato mai nascosto nessuno dei documenti tenuti presenti ed esaminati dal consulente.

Trova, quindi, applicazione il principio per cui le decisioni assunte dal Giudice Delegato in sede di verifica dei crediti acquistano efficacia di giudicato *endofallimentare* se non impugnate nei modi di rito; vanno dichiarate inammissibili argomentazioni e prospettazioni nuove che dovevano essere veicolate all'epoca della loro conoscenza e, cioè, nel caso in oggetto, quando il Curatore ebbe ad esaminare i documenti posti a sostegno dell'istanza di ammissione del credito ed il Giudice, su parere favorevole del curatore, decise per la sua ammissione.

Le spese vanno integralmente compensate tra le parti perché pur se la domanda, così come proposta non merita accoglimento per tutte le ragioni innanzi esposte, è verosimile l'ammissione di un credito al passivo del fallimento con applicazione di tassi anatocistici.

p.q.m.



il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 102 legge fallimentare proposto dal Curatore del fallimento, così provvede:
rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Benevento, 8 luglio 2010

Marilisa Rinaldi - Presidente estensore

SENTENZA PUBBLICATA
IL 27 LUGLIO 2010